

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), Schweizer Fachverband für Kosmetik (SFK), swissnaildesign.ch, Visagisten Verband der Schweiz (VVdS), Association Suisse des Esthéticiennes Propriétaires (ASEPIB) e Associazione Estetiste della Svizzera Italiana (AESI) hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale di *Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica medica*/*Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica benessere*/*Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica benessere*; *Onicotecnica con attestato professionale federale*/*Onicotecnico con attestato professionale federale*; *Truccatrice con attestato professionale federale*/*Truccatore con attestato professionale federale*; *Derma-pigmentologa con attestato professionale federale*/*Derma-pigmentologo con attestato professionale federale*.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene tale progetto a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

2 novembre 2010

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia